



**Città di
Borgomanero**



Croce Rossa Italiana

Comune di Borgomanero

SETTORE PROTEZIONE CIVILE

CONVENZIONE OPERATIVA

TRA IL COMUNE DI BORGOMANERO

e

CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI BORGOMANERO ODV

CONVENZIONE OPERATIVA TRA

IL COMUNE DI BORGOMANERO

e

CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI BORGOMANERO ODV

PREMESSO che:

il Dlgs. n.1 del 2 gennaio 2018 (Codice della Protezione Civile), di riferimento nazionale, prevede, all'art. 3, commi 1) e 2), che:

- fanno parte del Servizio nazionale le autorità di protezione civile che, secondo il principio di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, garantiscono l'unitarietà dell'ordinamento esercitando, in relazione ai rispettivi ambiti di governo, le funzioni di indirizzo politico in materia di protezione civile e che sono:

a) il Presidente del Consiglio dei ministri, in qualità di autorità nazionale di protezione civile e titolare delle politiche in materia;

b) i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, in qualità di autorità territoriali di protezione

civile e in base alla potestà legislativa attribuita, limitatamente alle articolazioni appartenenti o dipendenti dalle rispettive amministrazioni;

c) i Sindaci e i Sindaci metropolitani, in qualità di autorità territoriali di protezione civile limitatamente alle articolazioni appartenenti o dipendenti dalle rispettive amministrazioni.

- il Servizio nazionale si articola in componenti, strutture operative nazionali e regionali nonché soggetti concorrenti di cui all'articolo 13, 2). In coerenza con i rispettivi ordinamenti e nell'ambito di quanto stabilito dal presente decreto, operano con riferimento agli ambiti di governo delle rispettive autorità di cui al 1):

a) il Dipartimento della protezione civile, di cui si avvale il Presidente del Consiglio dei ministri nell'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento del Servizio nazionale e per assicurare l'unitaria rappresentanza nazionale presso l'Unione europea e gli organismi internazionali in materia di protezione civile, ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nonché le Prefetture – Uffici Territoriali di Governo;

b) Le Regioni titolari della potestà legislativa concorrente in materia di protezione civile e le Province autonome di Trento e di Bolzano titolari della potestà legislativa esclusiva nelle materie previste dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione;

c) i Comuni, anche in forma aggregata, le città metropolitane e le province in qualità di enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, secondo le modalità organizzative ivi disciplinate.

La stessa legge, inoltre all'art. 13 commi 4) e 5), prevede che le strutture operative nazionali e regionali, identificate al 1 del presente articolo, svolgono, nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali, salvo quanto previsto dal 5, le attività previste dal presente decreto. L'art 21 3) del Dlgs. n.1 del 2 gennaio 2018 (Codice della Protezione Civile) prevede che le componenti del Servizio nazionale possono stipulare accordi e convenzioni con i Centri di competenza.

L'art. 32 3) della citata legge stabilisce che la partecipazione del volontariato al Servizio nazionale si realizza mediante enti del Terzo settore, ivi compresi i Gruppi comunali, che svolgono l'attività di protezione civile di cui all'articolo 5, 1), lettera y) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nonché mediante altre forme di volontariato organizzato appositamente costituite, per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale concorrenti all'esercizio della funzione di protezione civile di cui all'articolo 1.

Il Comitato della Croce Rossa Italiana di Borgomanero ODV da qui denominata, CRI Borgomanero, opera sul territorio di competenza quale struttura operativa di protezione civile.

Opera su territorio comunale di Borgomanero ed extra comunale nell'attività di soccorso sanitario in convenzione con Azienda Zero-SEST 118 e opera in ambito di Protezione Civile con personale e mezzi a livello locale, regionale, nazionale quale struttura Operativa come da art. 13 del Dlgs. 1 del 2 Gennaio 2018 (Codice della Protezione Civile).

Il personale composto da circa 200 volontari suddiviso nelle seguenti specializzazioni:

- Volontari del Soccorso – formati per attività di trasporto e soccorso
- Operatori in Emergenza – formati per attività di protezione civile
- Operatori Salvamento in Acqua OPSA – specializzati in ambiente alluvionale
- Operatori SEP – Psicologi formati in attività di Supporto in Emergenza Psicologico
- Formatori CRI – formati alle attività didattiche di formazione in ambito Area Salute e Protezione Civile

CONSIDERATO che l'art. 12 commi 1) e 2) del Dlgs. n.1 del 2 gennaio 2018 (Codice della Protezione Civile), attribuisce all'Amministrazione Comunale le seguenti funzioni, valesvoli anche a livello intercomunale:

1. Lo svolgimento, in ambito comunale, delle attività di pianificazione di protezione civile e di direzione dei soccorsi con riferimento alle strutture di appartenenza, è funzione fondamentale dei Comuni.
2. Per lo svolgimento della funzione di cui al 1, i Comuni, anche in forma associata, nonché in attuazione dell'articolo 1, 1), della legge 7 aprile 2014, n. 56, assicurano l'attuazione delle attività di protezione civile nei rispettivi territori, secondo quanto stabilito dalla pianificazione di cui all'articolo 18, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente decreto, delle attribuzioni di cui all'articolo 3, delle leggi regionali in materia di protezione civile, e in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni e, in particolare, provvedono, con continuità:
 - a) all'attuazione, in ambito comunale delle attività di prevenzione dei rischi di cui all'articolo 11, 1, lettera a)
 - b) all'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla pianificazione dell'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;
 - c) all'ordinamento dei propri uffici e alla disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa peculiari e semplificate per provvedere all'approntamento delle strutture e dei mezzi necessari per l'espletamento delle relative attività, al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'articolo 7;
 - d) alla disciplina della modalità di impiego di personale qualificato da mobilitare, in occasione di eventi che si verificano nel territorio di altri comuni, a supporto delle amministrazioni locali colpite;
 - e) alla predisposizione dei piani comunali o di ambito, ai sensi dell'articolo 3, 3, di protezione civile, anche nelle forme associative e di cooperazione previste e, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, alla cura della loro attuazione;
 - f) al verificarsi delle situazioni di emergenza di cui all'articolo 7, all'attivazione e alla direzione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare le emergenze;
 - g) alla vigilanza sull'attuazione da parte delle strutture locali di protezione civile dei servizi urgenti;
 - h) all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale o di ambito, ai sensi dell'articolo 3, 3, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali.

VISTA la L.R. del Piemonte 14 aprile 2003 n. 7 ed i relativi regolamenti;

I comuni esercitano le attività di soccorso e assistenza attraverso:

- a) la direzione unitaria e il coordinamento degli interventi necessari per fronteggiare eventi che richiedono una risposta organizzativa e gestionale comunale e provinciale compatibile con i beni e le risorse strumentali, finanziarie ed umane disponibili;

b) il coordinamento degli interventi, in ambito comunale e la partecipazione al concorso per eventi che, in funzione delle loro caratteristiche ed estensione, richiedono il coordinamento della provincia, della Regione o del Dipartimento nazionale di protezione civile.

Tutto ciò premesso, con la presente Convenzione valida tra le parti agli effetti di legge:

tra

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI BORGOMANERO

C. F. n° 82001370038 con sede legale a Borgomanero, Corso Cavour 16, rappresentata dal Sindaco Pro Tempore sig. Sergio Bossi nato a Borgomanero il 22 gennaio 1970.

ed

CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI BORGOMANERO ODV

C. F. n° 02389860038 con sede legale a Borgomanero, via Papa Giovanni XXIII 109, rappresentato dal Presidente del Comitato Sig. Luca Faeti , nato a Borgomanero li 28/04/1973

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto della Convenzione

La presente Convenzione disciplina i rapporti tra la Comune di Borgomanero e la Croce Rossa Italiana Comitato di Borgomanero per lo svolgimento delle **attività di Protezione Civile**, di previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza, così come definite dall'art. 2 del Dlgs. n.1 del 2 gennaio 2018 (Codice della Protezione Civile) e per le **attività di Formazione** nei confronti dei volontari comunali e della popolazione, promosse dall'Amministrazione Comunale o dalla CRI Borgomanero e preventivamente concordate con il centro di formazione della CRI Borgomanero.

Art. 2

Finalità

Il comune di Borgomanero e la CRI Borgomanero cooperano per favorire gli interventi per l'organizzazione e l'impiego del Volontariato nelle attività di previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza, nel rispetto della normativa vigente nazionale e regionale.

Le attività di previsione prevedono formazione inerente le attività di protezione civile e formazione sanitaria specifica e non al volontariato comunale e verso la popolazione tutta.

L'attività dei volontari non si può configurare come sostitutiva di quella del personale Comunale, bensì un coordinamento con la stessa.

Ogni forma di collaborazione (che avviene nel rispetto dei diritti e della dignità umana) dovrà avere sempre a riferimento i contenuti del Piano Comunale di Protezione Civile e le vigenti normative.

La CRI Borgomanero garantisce la continuità delle attività normate dalla presente convenzione durante tutto l'anno solare nel rispetto del proprio statuto e delle proprie competenze istituzionali.

Art. 3

Attività della Croce Rossa Italiana Comitato di Borgomanero

La Croce Rossa Italiana Comitato di Borgomanero garantisce la partecipazione del proprio personale, alle attività di previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza, sotto il coordinamento della propria Sala Operativa conformemente ai propri regolamenti associativi e con le modalità previste dalla catena di comando e controllo.

La CRI Borgomanero, relativamente all'attività di previsione, garantisce la disponibilità delle informazioni di cui al 3, art.8 del D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 194, secondo le modalità previste dal Comune di Borgomanero.

L'attività preventiva verrà svolta a seguito di specifici progetti, elaborati dal Comune di Borgomanero in collaborazione con la CRI Borgomanero e con il centro formazione della CRI Borgomanero.

L'attività relativa al soccorso, assistenza e superamento dell'emergenza verrà garantita dalla CRI Borgomanero attraverso il proprio personale che opera prevalentemente nei territori di appartenenza su richiesta del COC – COI – COM di Borgomanero.

Sarà cura della CRI Borgomanero: produrre entro il 30 Gennaio di ogni anno una relazione dettagliata delle attività svolte nell'anno precedente, ed entro il 30 novembre di ogni anno, presentare una pianificazione operativa e logistica e dei fabbisogni; di questi documenti la struttura del Comune di Borgomanero è tenuta ad una valutazione ed approvazione.

Art. 4
Spese di funzionamento
della Croce Rossa Italiana Comitato di Borgomanero

Il Comune di Borgomanero riconosce alla CRI Borgomanero un contributo finanziario, erogato al fine di partecipare al mantenimento di mezzi ed attrezzature disponibili al servizio e alla formazione.

Tale contributo dovrà essere concordato preventivamente e prevalentemente utilizzato per le spese che riguardano le attività svolte dal personale aderente alla CRI Borgomanero.

Le spese effettuate dovranno essere rendicontate all'Amministrazione Comunale all'interno della relazione consuntiva di cui all'art. 3 .

L'approvazione da parte del Comune della relazione annuale consuntiva e della proposta preventiva entrambe previste all'art. 3 è condizione necessaria per l'erogazione del nuovo contributo.

Art. 5
Allertamento e attività in emergenza

La CRI Borgomanero garantisce la reperibilità dei propri volontari.

Art. 6
Attivazione della Croce Rossa Italiana Comitato di Borgomanero
attività in emergenza

L'attivazione della CRI Borgomanero dovrà avvenire per vie brevi al Delegato Locale per le Attività di Emergenza e/o il presidente del Comitato.

Sempre in forma scritta alla mail della sala operativa locale sol.borgomanero@cri.it per le comunicazioni del caso alla propria struttura Provinciale e Regionale, riportando sempre Attivazione struttura operativa Croce Rossa Italiana

Nel caso in cui il Comune di Borgomanero richieda il servizio alla CRI Borgomanero e quest'ultima non è stata già precedentemente attivata da parte di organi sovraordinati, l'Amministrazione Comunale garantirà la copertura delle eventuali spese vive sostenute dalla CRI Borgomanero per il funzionamento ed il superamento dell'emergenza.

Le spese effettuate dovranno essere preventivamente autorizzate dal Comune di Borgomanero, settore di Protezione Civile.

L'Amministrazione Comunale garantisce, attraverso il proprio Settore di Protezione Civile, il coordinamento e supporto tecnico al Volontariato, nelle attività di emergenza.

Art. 7

Attivazione della Croce Rossa Italiana Comitato di Borgomanero

attività di Formazione

L'attivazione del centro di formazione della CRI Borgomanero potrà avvenire per vie brevi al Referente alla Formazione e/o il presidente del Comitato sempre in forma scritta alla mail formazione@criborgomanero.it

In tal caso l'Amministrazione Comunale garantirà la copertura delle eventuali spese vive sostenute dalla CRI Borgomanero per materiale didattico/ informativo da distribuire ai discenti o eventuali costi certificazione.

Le spese effettuate dovranno essere rendicontate ed autorizzate preventivamente tramite presentazione della documentazione contabile giustificativa in originale (fatturazione o scontrino fiscale).

Art. 8

Materiali e mezzi

La CRI Borgomanero mette a disposizione, per le attività normate dalla presente Convenzione i propri mezzi ed attrezzature non impiegati in attività di Soccorso Sanitario Urgente in convenzione con Azienda zero ed in supporto al Presidio Ospedaliero di Borgomanero.

Durante i servizi congiunti con il Comune di Borgomanero, potranno essere utilizzate le attrezzature del Comune previo nulla osta del Responsabile del Servizio.

La CRI Borgomanero ne garantisce il corretto utilizzo e si adopera per la formazione di Squadre di Volontari specializzate nel loro utilizzo.

Art. 9

Polizza Assicurativa

La CRI Borgomanero garantisce l'Amministrazione Comunale per quanto riguarda gli adempimenti assicurativi relativamente al personale, che presti attività di volontariato rientranti nella presente Convenzione, contro gli infortuni per le malattie connesse allo svolgimento delle attività, per la responsabilità civile verso terzi e per qualsiasi evento o danno possa causarsi in conseguenza di esse, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità per danno o incidenti che dovessero verificarsi, a seguito dell'espletamento delle prestazioni di cui trattasi.

Art 10

Controllo di gestione

L'Amministrazione Comunale, mediante i propri uffici di Protezione Civile e nell'ambito delle proprie competenze, potrà verificare il buon andamento delle attività descritte nella presente convenzione. A tale scopo potrà richiedere incontri con la CRI Borgomanero.

Art. 11

Durata

La presente Convenzione decorre a far data dal 1 novembre 2024 ed ha durata quadriennale, salvo specifica disdetta di una delle parti che dovrà essere notificata entro il 30 marzo. Nel qual caso la Convenzione si intende priva di ulteriore efficacia a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo. Il rinnovo della presente convenzione è disposto con altro atto.

Art. 12

La presente convenzione sarà esecutiva dopo l'approvazione del Consiglio Comunale e la sottoscrizione delle parti.

Letto, approvato e sottoscritto.

Borgomanero,

Croce Rossa Italiana
Comitato di Borgomanero ODV
Il Presidente

IL SINDACO